

Codice A1604C

D.D. 11 aprile 2025, n. 273

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile denominata Pissero-Rio d'Antin, ubicata nel Comune di Premia (VB) e gestita da Idrablu S.p.A..



ATTO DD 273/A1604C/2025

DEL 11/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile denominata Pissero-Rio d'Antin, ubicata nel Comune di Premia (VB) e gestita da Idrablu S.p.A..

Al fine di implementare la risorsa idrica del proprio sistema acquedottistico, Idrablu S.p.A. - società individuata dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*" quale gestore del Servizio Idrico Integrato in Val d'Ossola - con nota in data 18/10/2024 ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di nuova concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente denominata *Pissero-Rio d'Antin*, ubicata nel Comune di Premia (VB), richiedendo i seguenti quantitativi: portata massima 10 l/s, portata media 5 l/s, volume massimo annuo prelevabile 157.680 metri cubi.

Ai sensi delle vigenti norme in materia, prima del rilascio della concessione è necessario che venga acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'ASL competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1, d'intesa con il Comune di Premia (VB) e il gestore Idrablu S.p.A. - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 12/2/2025 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che la sorgente in esame è posta sulla particella catastale n. 21 del foglio di mappa n. 58 del NCT di Premia, a una quota di circa 778,5 metri s.l.m.; nell'intorno della captazione il terreno è occupato da bosco e sottobosco.

L'area in cui si colloca la sorgente appartiene al dominio Pennidico, caratterizzato da una

successione di falde costituite in prevalenza da rocce gneissiche erciniche, separate da sinclinali mesozoiche metamorfosate in un unico ciclo polifasico. Il substrato roccioso fratturato a seguito di eventi deformativi di tipo tettonico contribuisce a creare venute d'acqua, del tipo a stillicidio o a ruscellamento concentrato: la roccia in posto, quindi, pur non possedendo proprietà permeabili proprie ha acquisito una permeabilità di tipo secondario legata alla fratturazione. Il bacino idrogeologico della sorgente è interessato dai rii d'Antin e Brusiol - affluenti di sinistra del fiume Toce - che formano piccoli e ripidi conoidi alluvionali che si aprono a ventaglio ai margini del fondovalle; l'area di alimentazione è costituita dal materiale detritico derivante dal degrado delle masse gneissiche sovrastanti e la ricarica dell'acquifero è legata all'azione delle acque meteoriche, con passaggio tra il substrato e i depositi o a fenomeni di infiltrazione dal sub-alveo dal rio Brusiol.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, quindi, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia della sorgente imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area di salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione, individuando una zona di rispetto ristretta e una zona di rispetto allargata, con la zona di rispetto ristretta definita dalla porzione di bacino a partire dalla zona di tutela assoluta fino a un raggio di 200 metri dalla captazione, con il limite laterale adeguato alla presenza di spartiacque o limiti idrogeologici.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di tutela assoluta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Estratto catastale Sorgente "Premia 06 - Pissero" – Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La suddetta perimetrazione ricade totalmente nel territorio del Comune di Premia (VB) che, con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 9/5/2024 - agli atti dell'amministrazione - ne ha preso atto, approvandola e impegnandosi a recepire nel proprio strumento urbanistico generale i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia una volta che la stessa sarà approvata con specifico provvedimento.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nell'area di salvaguardia sopraindicata non sono stati individuati centri di pericolo significativi, dal momento che il contesto in zone interamente boscate e prive di antropizzazione, determina una situazione di spiccata naturalità ambientale; in tutte le aree non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti

fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti sulle analisi delle acque, che rientrano nei limiti previsti dal d.lgs. 18/2023, con nota in data 4/3/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, a condizione che vengano adottate le seguenti precauzioni:

- siano effettuati interventi mirati ad evitare infiltrazioni di acque superficiali all'interno della zona di tutela assoluta;
- sia eseguita, salvo comprovata impossibilità realizzativa, una recinzione che delimiti la zona di tutela assoluta e che garantisca l'utilizzo esclusivo per l'opera di presa, con eventuale ripristino della stessa in caso di danni.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18/4/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la scelta del proponente che - in conformità al punto 3.1.4 dell'Allegato A del medesimo regolamento - ha adottato un grado di vulnerabilità intrinseca elevato (Classe A), dal momento che, non avendo a disposizione dati di portata, non è stato possibile determinare la curva di svuotamento della sorgente in regime non influenzato. Nella medesima nota, la stessa ARPA ha ribadito che l'unica condizione che ritiene ammissibile ai fini dell'utilizzo della risorsa idrica e alla definizione della proposta dell'area di salvaguardia è che venga garantito pieno rispetto dei divieti previsti dal regolamento regionale per le attività comprese nelle zona di tutela assoluta e nella zona di rispetto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 27/2/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili

infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di manutenzione e di pulizia periodica dell'opera di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

Vista la nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 4/3/2024 - prot. n. 15283/24/SIAN;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 18/4/2024;

visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Premia (VB) n. 26, in data 9/5/2024, con il quale si è preso atto e si è approvata la proposta di ridefinizione presentata;

vista la domanda di nuova concessione in sanatoria di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente potabile denominata *Pissero-Rio d'Antin*, ubicata nel Comune di Premia (VB), presentata da Idrablu S.p.A. alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 18/10/2024 per i seguenti quantitativi: portata massima 10 l/s, portata media 5 l/s, volume massimo prelevabile 157.680 metri cubi/annui;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 12/2/2025 - prot. n. 0000284, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile denominata *Pissero-Rio d'Antin*, ubicata nel Comune di Premia (VB) e gestita da Idrablu S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Estratto catastale Sorgente "Premia 06 - Pissero" – Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Marco Cattin - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto.
- d. Il gestore della captazione - Idrablu S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di manutenzione e di pulizia periodica dell'opera di presa, nonché il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - Idrablu S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Premia, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Estratto catastale Sorgente "Premia 06 - Pissero"
Scala 1:2.000

■ Bottino di presa

Zona di tutela assoluta ZTA
Mappali interessati: Foglio 55, n° 362* - 363*
Foglio 56, n° 28* - 29* - 304
Foglio 58, n° 21*

Zona di rispetto ZR
Estensione a monte= intero bacino
Mappali interessati: Foglio 56, n° 28* - 29*
Foglio 58, n° 21*

— Confini fogli di mappa
▬ Strade
— Rio
□ Edifici

* mappali interessati solo in parte

